

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Limiti territoriali
- Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
- Art. 5 – Esercente diverso dall'Assicurato
- Art. 6 – Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile
- Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio
- Art. 8 – Misure di sicurezza
- Art. 9 – Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile
- Art. 10 – Facoltà di ispezione
- Art. 11 – Avviso di sinistro
- Art. 12 – Obbligo di evitare o diminuire il danno.
Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 13 – Intervento della Società
- Art. 14 – Accertamento del danno
- Art. 15 – Indennizzo e spese rimborsabili
- Art. 16 – Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino
- Art. 17 – Esclusione dell'abbandono
- Art. 18 – Franchigie e deduzioni
- Art. 19 – Pagamento dell'indennizzo
- Art. 20 – Surrogazione
- Art. 21 – Recesso dal contratto
- Art. 22 – Clausola arbitrale
(applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.)
- Art. 23 – Imposte e tasse
- Art. 24 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

CLAUSOLA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO

APPENDICE DI ESTENSIONE AI RISCHI GUERRA, TERRORISMO, DIROTTAMENTO, SABOTAGGIO (danni agli aeromobili)

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. Aeromobile:

la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti con esclusione dei soli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, d'arte e d'antiquariato.

2. Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

3. Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

4. Corpo:

l'aeromobile come sopra definito escluso il "gruppo motopropulsore".

5. Esercente:

il soggetto, eventualmente diverso dall'Assicurato, che assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 cod. nav..

6. Franchigia:

importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.

7. Giacenza:

il periodo in cui l'aeromobile non è in volo né in rullaggio come di seguito definiti.

8. Gruppo motopropulsore:

- a) per gli **aeromobili ad ala fissa**: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori;
- b) per gli **aeromobili ad ala rotante**: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l'insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l'intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.

9. Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

10. Perdita totale:

il danno che si verifica quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'aeromobile si presume perduto.

11. Premio:

la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

12. Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

13. Rullaggio:

ogni manovra di spostamento dell'aeromobile effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite.

14. Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

15. Società:

l'Impresa assicuratrice.

16. Volo:

il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio. Gli aeromobili ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in moto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società:

- I) i danni materiali e diretti che l'aeromobile assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio, usura, progressivo deterioramento, guasto, difetto di funzionamento dell'aeromobile e di ogni sua parte;
- II) i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell'aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto fatto salvo quanto disposto dall'art. 15.1.b);
- III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall'Esercente, dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti.

Art. 2 - Danni esclusi

La Società non risponde:

- I) dei danni:
 - a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto dell'aeromobile e di ogni sua parte. A questi fini, il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;
 - b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevisto individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell'aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l'immediata rimozione;
 - c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'aeromobile conseguenti ad un sinistro;
- II) dei danni causati da:
 - a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
 - b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Esercente o al Proprietario;
 - d) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Esercente o del Proprietario che operino sull'aeromobile o nelle adiacenze di questo;
 - e) impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;
 - f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'aeromobile, salvo il caso di emergenza;
 - g) impiego dell'aeromobile a scopo illecito;
 - h) inizio del volo da parte dell'aeromobile con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
 - i) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'aeromobile;
 - j) trasporto dell'aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;

III) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall'art. 1.III;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto III). L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o all'Esercente medesimi in un aeroporto incluso entro i limiti geografici in Frontespizio e completamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.

Art. 3 - Limiti territoriali

3.1 L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori.

3.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.

4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

4.4 In caso di perdita totale dell'aeromobile assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c..

Art. 5 - Esercente diverso dall'Assicurato

Qualora l'esercizio dell'aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 siano adempiuti, se necessario, dall'Esercente stesso.

Art. 6 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile

Se l'aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del

mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 7 - Trasformazione o aggravamento del rischio

7.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.

7.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell'art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:

- a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
- b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
- c) modifica delle caratteristiche dell'aeromobile.

Art. 8 - Misure di sicurezza

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'aeromobile assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 9 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile

9.1 A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell'aeromobile prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

9.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri dell'equipaggio concernenti l'esercizio tecnico dell'aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri enti con analoga competenza.

Art. 10 - Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.

Art. 11 - Avviso di sinistro

11.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'aeromobile.

11.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo telefax o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all'aeromobile, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'aeromobile si trova.

Art. 12 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

12.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

12.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:

- a) ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'aeromobile sinistrato;
- b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto, compiere il recupero, con l'accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
- c) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'aeromobile.

12.3 Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, deve essere denunciato dall'Assicurato alle competenti Autorità.

Art. 13 - Intervento della Società

- 13.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.
- 13.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 14 - Accertamento del danno

- 14.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo.
- 14.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'aeromobile danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

Art. 15 - Indennizzo e spese rimborsabili

- 15.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:
- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
 - b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'aeromobile. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.
- 15.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.
- 15.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 16 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino

- 16.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 21. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.
- 16.2 In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 17 - Esclusione dell'abbandono

In deroga all'art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'aeromobile alla Società.

Art. 18 - Franchigie e deduzioni

- 18.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.
- 18.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 15.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di

listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo

- 19.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.
- 19.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.
- 19.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Esercente, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.
- 19.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.
- 19.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'aeromobile colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 21 per il caso di recesso.

Art. 20 - Surrogazione

- 20.1 La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
- 20.2 L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.
- 20.3 L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 21 - Recesso dal contratto

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

- 21.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
- 21.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso."

Art. 22 - Clausola arbitrale (applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.)

Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.

Art. 23 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche

se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 24 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

24.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

24.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

.....
.....
Emesso inesemplari li,

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- Art. 5 (Adempimento degli obblighi di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da parte dell'Esercente diverso dall'Assicurato);
- Art. 6 (Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile);
- Art. 7 (Inoperatività della garanzia nei casi di trasformazione o aggravamento del rischio);
- Art. 21 (Recesso dal contratto);
- Art. 22 (Deferimento ad arbitrato non rituale delle divergenze sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà effettuarle).

Clausola di regolazione del premio

IL CONTRAENTE

Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

IL CONTRAENTE

CLAUSOLA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al% dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

DANNI AGLI AEROMOBILI

Appendice di estensione ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio

Art. 1 - Estensioni di copertura

1.1 In deroga all'art. 2.III) delle Condizioni Generali di polizza, di cui la presente appendice è parte integrante, ed in considerazione del premio addizionale indicato in frontespizio, la Società - con effetto dal - risponde dei danni (allo/agli aeromobile/i assicurato/i in Polizza) verificatisi in occasione di:

(contrassegnare le lettere corrispondenti ai rischi che si intendono garantire)

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;

- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente.

1.2 Sono a carico della Società i danni materiali verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi sopra menzionati.

Art. 2 - Limiti territoriali

Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'evento si verifica nei seguenti Paesi:

.....
.....
.....

Art. 3 - Recesso

La Società può far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di 7 giorni da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o telefax. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del 7° giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente appendice), l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata.

La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile addizionale pagato corrispondente al periodo di rischio non corso. Qualora il premio addizionale sia pagato, in tutto o in parte, secondo una stima di elementi variabili del rischio, la Società ne rimborserà la proporzione corrispondente al periodo di rischio non corso, ovvero ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio.

Art. 4 - Cessazione automatica

4.1 L'assicurazione di cui alla presente appendice cesserà automaticamente, sia stata data o meno la notifica di disdetta, in caso di :

- a) scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) in cui vengano coinvolte due delle seguenti Nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Confederazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Se allo scoppio delle ostilità l'aeromobile è in volo, l'assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio;

- b) qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è implicato.

4.2 In caso di cessazione della copertura per le cause di cui alle lettere a) e b) del punto 4.1, la Società rimborserà al Contraente il premio indicato all'art. 1.1, pagato secondo le modalità dell'art. 3.2, a condizione che non si siano precedentemente verificati sinistri riguardanti l'estensione della presente appendice.

4.3 L'assicurazione di cui alla presente appendice non sarà operante se, prima del suo inizio, si sia verificato uno degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente punto 4.1.

Art. 5 - Sospensione dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente appendice è sospesa nel caso di appropriazione, confisca o requisizione dell'aeromobile assicurato da parte del Governo o di altra Autorità del Paese in cui l'aeromobile è registrato.

CLAUSOLARIO PER LA COMPILAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dei danni all'aeromobile assicurato.

SCONTO DI FELICE ESITO

Alla scadenza dell'annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari al% del premio imponibile pagato, a condizione che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e venga con questa rinnovata senza interruzioni, per una ulteriore annualità.

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Alla scadenza dell'annualità assicurativa, se la presente polizza sarà rinnovata, senza interruzioni, per un'ulteriore annualità con la stessa Società, sarà riconosciuta una partecipazione agli utili pari al% della differenza attiva fra il% dei premi imponibili pagati e la somma dei sinistri liquidati e riservati nel periodo di copertura. La regolazione finale sarà eseguita dopo la liquidazione di tutti sinistri riservati.

FRANCHIGIE ALA FISSA SOLO DANNI PARZIALI

Con riferimento all'art. 18 delle Condizioni Generali, in caso di danni parziali indennizzabili, sarà applicata una franchigia fissa pari allo% del valore dell'aeromobile assicurato, con un minimo di

In caso di perdita totale non si applica alcuna franchigia.

FRANCHIGIE ALA ROTANTE TUTTI I DANNI

Con riferimento all'art. 18 delle Condizioni Generali, in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso una franchigia fissa pari al:

.....% del valore assicurato, nel caso il sinistro sia avvenuto con rotore in moto

.....% del valore assicurato, nel caso il sinistro sia avvenuto con rotore non in moto.